

Milano



Comune
di Milano

Settore Autorizzazioni Commerciali

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI:
NEGOZI E ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA' DI
VENDITA AL PUBBLICO DA PARTE DI ARTIGIANI, ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE,
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI,
ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO,
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA,
ESERCIZI DI RIMESSA.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
Dott. Luigi Draisci

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE AL COMMERCIO E ARTIGIANATO
Roberto Predolin

COMUNE DI MILANO
SETTORE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI:
NEGOZI E ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA' DI
VENDITA AL PUBBLICO DA PARTE DI ARTIGIANI, ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE,
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI,
ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
ESERCIZI DI RIMESSA

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,

Visto l'art.8, comma 1, della legge 25.7.1991, n.287, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, determina l'orario minimo e massimo dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il D.Lgs. 31.3.98 n. 114;

Vista la L.R. 15/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale del 18.7.1994 n.251 – approvazione del Piano regolatore degli orari per la Città di Milano;

Vista la delibera di Giunta Comunale 652/2001 del 13.3.2001 – indirizzi in tema di commercio su aree pubbliche;

Vista la precedente ordinanza P.G.19.558.050/2001 –28834/2001;

Ritenuto di dover adeguare ed integrare la disciplina degli orari di negozi e altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, alla legislazione nel frattempo

intervenuta e al riconoscimento Regionale di Comune ad economia prevalentemente turistica disposto con delibera Giunta Regionale n.5061 dell'8.6.2001.

Visti i provvedimenti di G.C. atti P.G. 14.795.050/3710/2000 del 16.6.2000 e G.C. N. 285/2001- atti P.G. 4247.050/2000 concernenti le deroghe orarie per discoteche e pubblici esercizi.

Valutata l'opportunità di adeguare le norme sui cartelli orari per contemperare le esigenze di snellezza e libera determinazione con il superiore interesse dell'utenza a essere adeguatamente informata.

Valutato che le modifiche da apportare all'ordinanza P.G. n. 19.558.050/28.834/2001 del 14.06.2001 derivano dall'adeguamento a disposizioni di legge a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali e riguardano materie per le quali i Sindacati nonché le Associazioni di categoria e dei consumatori sono stati già consultati.

Visto il provvedimento di delega del 18.6.2001 atti P.G. 283.450/2862/2001 S.G.

DISPONE

di sostituire l'ordinanza 14.06.2001 P.G. n. 19.558.050/28.834/2001 con il seguente testo:



4. E' vietato il commercio itinerante nelle aree interne alla Zona 1 e nelle seguenti vie e piazze:

V.le Abruzzi
P.le Argentina
Via Cenisio
P.le Cimitero Monumentale
P.zza Coriolano
Viale Giovanni da Cermenate
Piazza Lima
Piazzale Loreto
Via Melchiorre Gioia
Via Pecchio
Via Plinio
Viale Restelli
Via Sasseti
Viale Sturzo Luigi (Don)
Piazza XXV Aprile
Piazza Belfanti
Via Valtellina
Piazza Lega Lombarda
Via Castelbarco
lungo tutto il Corso Buenos Ayres
lungo tutto il Corso XXII MARZO
Piazza Trento
Via Palladio
Via Crema
Largo Marinai d'Italia
Viale Umbria ang. Corso XXII Marzo e angolo Via Cena
Piazza Bologna
Corso Vercelli
Via Sarpi
Via Bramante
Via Canonica
Via Marghera
Via Belfiore.

Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per una estensione non inferiore ai 300 mt.

5. E' vietato altresì il commercio itinerante:
 - a) nelle aree sottoposte al "regolamento del verde" ad esclusione delle autorizzazioni rilasciate dal Settore Parchi e Giardini;
 - b) nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs. n.490/99 (ex legge n.1089/39) con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
 - c) nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza ed il Mazda Palace).
6. Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici, di ordine pubblico, di compatibilità col contesto urbano o per altri motivi di pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti assessorili.
7. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non di più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 500 metri.
8. Nelle aree escluse dai divieti sopra indicati il commercio itinerante è autorizzato dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

CAPO 4 PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 16 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Capo si applicano agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.8.1991, n.287, ad esclusione di quelli indicati all'art.3, comma 6, della legge medesima.

Art. 17 - Chiusura settimanale

1. I pubblici esercizi possono effettuare sino a un massimo di due giorni di chiusura a scelta nella settimana. I titolari degli esercizi che intendono avvalersi di tale facoltà ne danno comunicazione scritta al Comune.
2. Gli esercenti devono comunicare per iscritto al Comune, con raccomandata R.R. o mediante presentazione all'Ufficio Protocollo, le fasce orarie di apertura dell'esercizio, e gli eventuali giorni di chiusura settimanale. La comunicazione può essere effettuata utilizzando come fac simile il modello di cui all'allegato A.
3. Sono considerate nulle le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nel presente Capo.
4. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale, possono modificarlo previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Fascia oraria facoltativa massima

La fascia oraria di apertura massima degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, distinti secondo la tipologia indicata all'articolo 5 della Legge 25.8.1991, n.287 è stabilita come segue:

1. esercizi di tipo a) - ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari):
- dalle ore 9.00 alle 2.00 del giorno seguente.
2. esercizi di tipo b) - somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) ed esercizi di tipo d) ovvero esercizi nei quali è autorizzata la somministrazione di tutti i generi già indicati per il tipo b) ad eccezione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:
- dalle ore 5.00 alle ore 2.00 del giorno seguente.

Art. 19 - Fascia oraria di apertura obbligatoria

1. All'interno delle fasce orarie facoltative l'esercente ha l'obbligo di indicare, definendone l'inizio e la fine:
 - per la tipologia A : minimo 6 (sei) ore di apertura
 - per le tipologie B e D: minimo 8 (otto) ore di apertura.
2. Gli esercizi muniti di autorizzazione per entrambe le tipologie devono attenersi alle prescrizioni imposte per l'attività prevalente svolta, la quale dovrà essere esplicitamente comunicata per iscritto al Comune.
3. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di quattro ore consecutive.

Art.20 - Facoltà di modifica da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Autorità Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 21 - Cartello indicatore

1. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura prescelto, ovvero quello stabilito dal Sindaco, nonchè l'eventuale giorno di chiusura settimanale.
2. Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari e/o dei giorni di chiusura in vigore devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale e opportunamente pubblicizzati all'utenza.

Art. 22 - Deroghe relative all'orario di chiusura

L'orario di chiusura può essere protratto:

- sino alle ore 06.00 del giorno seguente, in occasione del tradizionale veglione del Sabato Grasso del Carnevale Ambrosiano;
- sino alle ore 04.00 del giorno seguente, in occasione della vigilia (24 dicembre) del Santo Natale;
- sino alle ore 06.00 del giorno seguente, in occasione della festa di fine anno (31 dicembre).
- sino alle ore 03.00 limitatamente alle serate in cui viene svolto effettivo intrattenimento dal vivo per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione con le modalità previste dalla trattazione di massima G.C. 16.6.2000 - P.G. 14795.050/2000, delibera G.C. 285 del 6.2.2001 e ordinanza 8.2.2001



P.G. 5.227.050/2001, e che abbiano posto in essere i seguenti adempimenti:

- a. autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14.11.1997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 punto 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;
- b. nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata e uscita dei clienti del locale;
- c. descrizione delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.

Art. 23 - Attività particolari

1. L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:
 - giochi leciti ed elettronici (carte - biliardi - bocce - flipper - videogiochi ecc): dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
 - giochi di società (monopoli - risiko - giochi leciti da tavolo, ecc): devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.
2. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati all'interno dei centri commerciali osservano l'orario ed il giorno di chiusura previsto per le strutture commerciali in cui si trovano.
3. Per l'attività di sala giochi l'orario massimo d'apertura è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno seguente.

CAPO 5 ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI

Art. 24 - Orari dell'attività di trattenimento e svago svolta in locali di pubblico spettacolo

Per locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali l'attività comunque prevalente è quella di spettacolo rispetto a quella di somministrazione (pubblici esercizi di tipologia "C");

a) Locali di pubblico spettacolo adibiti a:

- trattenimenti danzanti con o senza arte varia (sale da ballo/discoteche);
- spettacoli di cabaret, concerti dal vivo e altri tipi di spettacolo (purchè svolto in forma principale) con la possibilità di trattenimenti danzanti:

FASCIA OBBLIGATORIA: 21.00 – 24.00

FASCIA FACOLTATIVA: 12.00 – 03.00 del giorno seguente

FASCIA IN DEROGA

E' consentita la chiusura alle ore 04,00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione con le modalità previste dalla trattazione di massima G.C. 16.6.2000 - P.G. 14795.050/2000, delibera G.C. 285 del 6.2.2001 e ordinanza 8.2.2001 P.G. 5.227.050/2001, e che abbiano posto in essere i seguenti adempimenti:

- a. autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14.11.1997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 punto 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;
- b. nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata e uscita dei clienti del locale;

c. descrizione delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.

b) Night clubs: locali con apertura serale/notturna nei quali si svolgono numeri di arte varia, solitamente su semplice pedana, e trattenimenti danzanti in piste da ballo di modeste dimensioni.

FASCIA OBBLIGATORIA: 21.00 – 24.00

FASCIA FACOLTATIVA: 21.00 – 04.00 del giorno seguente

Art. 25 – Cartello indicatore

I locali di pubblico spettacolo non sono tenuti ad esporre il cartello orario e non è obbligatoria l'osservanza del giorno di chiusura settimanale.

Art. 26 – Ulteriori attività di trattenimento e svago

Le attività di trattenimento e svago svolte presso locali di tipo diverso da quelli indicati all'art. 24 sono disciplinate come segue:

1. Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, trattenimenti danzanti) svolta in forma accessoria all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc. - esclusi quelli con tipologia C):

- inizio trattenimenti: 21.00 termine: 01.00 del giorno seguente

2. Locali in cui sono presenti apparecchi televisivi (se sintonizzati su programmi musicali), radio, mangianastri, giradischi, compact disc, elettrogrammofoni a gettone (jukebox), video jukebox e altri apparecchi similari :
 - orario di funzionamento dalle 09.00 alle 01.00 del giorno seguente.
3. Attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, Karaoke, numeri di arte varia, feste danzanti) svolta presso esercizi alberghieri:
 - inizio trattenimenti 21.00 termine 02.00 del giorno seguente.
4. Manifestazioni temporanee che si svolgono all'aperto o all'interno di locali e che abbiano ottenuto il parere favorevole, qualora previsto, dalla Commissione Comunale di Vigilanza:
 - termine spettacoli : 01.00.
5. Le attività di trattenimento e diffusione musicale di cui ai commi 1 e 2 possono essere prorogate fino alle ore 02.00 per i locali che abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione con le modalità previste dalla trattazione di massima G.C. 16.6.2000 - P.G. 14795.050/2000, delibera G.C. 285 del 6.2.2001 e ordinanza 8.2.2001 P.G. 5.227.050/2001, e che abbiano posto in essere i seguenti adempimenti:
 - a. autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio nella quale si dichiara il rispetto dei limiti di rumorosità definiti con D.P.C.M. 14.11.1997 in base ad un'allegata relazione tecnica a firma di tecnico competente ai sensi dell'art. 2 punto 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, relativa alla verifica di rumore residuo e ambientale caratteristici dell'area dell'attività riferiti al settore più esposto;
 - b. nomina da parte del titolare dell'esercizio di un responsabile addetto al controllo del rumore e dei flussi in entrata e uscita dei clienti del locale;
 - c. descrizione delle iniziative di educazione e di sensibilizzazione avviate nei confronti dei frequentatori dei locali, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivi di disturbo a danno dei residenti.